



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

Largo G. Giardino, 4 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
Ufficio del Procuratore della Repubblica

TEL. 0331.621.657(esterno) - Tel. 0331 621.444 (uffici interni)

PEO: [gianluigi.fontana@giustizia.it](mailto:gianluigi.fontana@giustizia.it) - PEC: [prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it)

Prot. n.

450/2020

Busto Arsizio, 30 MAR. 2020

\_\_\_\_\_

Al Prefetto di Varese  
Al Prefetto di Milano  
Al Questore di Varese  
Al Questore di Milano  
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Varese  
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Milano  
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese  
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Milano  
A tutti gli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario di Busto Arsizio  
Al Procuratore Aggiunto  
Ai Sostituti  
Al Dirigente Amministrativo  
Ai Direttori Amministrativi e a tutto il Personale Amministrativo e di Polizia Giudiziaria

**e, per conoscenza**

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

**OGGETTO:** Disposizioni riguardanti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - attuazione del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)


1. **Per gli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario di Busto Arsizio**, richiamo integralmente la circolare N. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ. del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro e in particolare i seguenti punti:
  - 1.1. Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l'art. 4 del decreto legge innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.
  - 1.2. Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lett. e), costituente reato ai sensi dell'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge in esame.
  - 1.3. L'art. 4, al comma 3, conferma l'applicazione della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle violazioni, rinviando altresì ai commi 1, 2, e 2.1 dell'art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano le diverse modalità di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative.
  - 1.4. Se l'intervenuta depenalizzazione delle ordinarie violazioni comporta il venir meno della possibilità di garantire l'immediata effettività della sanzione attraverso lo strumento del sequestro preventivo, si evidenzia che la stessa finalità è assicurata dalla previsione introdotta dall'art. 4, comma 4, del decreto legge.

- 1.5. Tale norma stabilisce, infatti, che, all'atto dell'accertamento di alcune specifiche violazioni, espressamente indicate al comma 2 dello stesso art. 4, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. L'efficacia afflittiva della sanzione accessoria della chiusura provvisoria è ulteriormente rafforzata dalla previsione della sua applicazione nella misura massima in caso di reiterazione della violazione.
  - 1.6. In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 3, invece, sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.
  - 1.7. Si richiama inoltre l'attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto in parola che, nell'affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte dal nuovo decreto in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.
  - 1.8. In proposito, si evidenzia che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 101 ed in particolare quella di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, concernente la trasmissione degli atti dei procedimenti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi da parte dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente.
  - 1.9. Le SS.LL. vorranno pertanto assumere i necessari contatti con i locali Uffici Giudiziari per concordare tempi e modalità di trasmissione dei relativi atti, esplorando la possibilità di regolarne il flusso in modo da non gravare eccessivamente, nell'attuale contesto emergenziale, sull'organizzazione di codesti Uffici, al fine di consentire l'osservanza dei termini di legge per la notifica agli interessati delle violazioni amministrative.
2. **Riporto le norme rilevanti:**
- 2.1. articolo 1, lett. e), del D.L.: previsione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
  - 2.2. articolo 4, comma 1, del D.L.: salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro;
  - 2.3. articolo 4, comma 6, del D.L.: salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7;
  - 2.4. art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, modificato - Comma 1 - Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. - Comma 2 - Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata;
  - 2.5. Art 452 del codice penale - Delitti colposi contro la salute pubblica. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte (1); 2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo).
  - 2.6. Art. 438 del codice penale - Epidemia - Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte. (1) (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224
3. **Per la Polizia Giudiziaria** dispongo quindi quanto segue, per le varie ipotesi che si possono verificare:
- 3.1. **Prima ipotesi: Per le violazioni delle misure di contenimento, commesse ed accertate da sole** sia prima sia dopo il 26 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L.) e che ora costituiscono illeciti amministrativi, non va inviata alcuna comunicazione a questa Procura.
  - 3.2. **Seconda ipotesi:** L'operante ritiene che, **invece della violazione amministrativa, sussista un altro reato** (diverso da quello indicato ai punti che seguono). Va inviata comunicazione a questa Procura per tale reato. Non è necessario alcun contatto telefonico con il Sostituto di turno esterno, a meno che non si tratti di reato che impone o consente l'arresto in flagranza; in tal caso - come avviene di regola - è necessario il contatto telefonico con il Sostituto di turno esterno.
  - 3.3. **Terza ipotesi:** L'operante ritiene che sussistano **sia** una violazione amministrativa, **sia** un reato (come quello previsto dall'art. 495 cod. pen., ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. D.P.R. 28/12/2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am-*



*ministrativa*, indicato nel modello di autodichiarazione presente ad oggi sul sito del Ministero dell'Interno). In tal caso, l'operante deve effettuare due distinte comunicazioni:

- 3.3.1. una alla Prefettura (o ad altro Ente che abbia stabilito la misura), per la violazione amministrativa;
- 3.3.2. una alla Procura, per il reato<sup>1</sup>; per tale comunicazione non è necessario alcun contatto telefonico con il Sostituto di turno esterno, a meno che non si tratti di reato che impone o consente l'arresto in flagranza; in tal caso – come avviene di regola - è necessario il contatto telefonico con il Sostituto di turno esterno.
- 3.4. **Quarta ipotesi:** L'operante accerta **la sola** violazione della misura di contenimento, prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del Decreto legge, punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, *Testo unico delle leggi sanitarie*, come modificato dal comma 7 dello stesso D.L.; per tale comunicazione non è necessario alcun contatto telefonico con il Sostituto di turno esterno; si raccomanda comunque di acquisire tutte la documentazione che dimostri l'esistenza e la permanenza della quarantena,
- 3.5. **Quinta ipotesi:**
  - 3.5.1. L'operante ritiene che **non** sussistano gli estremi del reato previsto dall'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie.
  - 3.5.2. L'operante ritiene, invece, che **sussistano, gli estremi del reato di epidemia colposa** (art. 452 cod. pen.) **o di un reato ancora più grave** (ad esempio del delitto di 'epidemia dolosa, prevista e punita dal solo art.438 cod. pen.)<sup>2</sup>.
  - 3.5.3. Si si tratta di una ipotesi molto grave ed eccezionale, che consente l'arresto in flagranza e che richiede una valutazione approfondita di tutti gli elementi a disposizione, presenti e successivi (con quante persone l'autore del reato è venuto a stretto contatto? queste persone sono risultate positive al tampone; queste persone hanno avuto contatti con altri?).
  - 3.5.4. In questo caso, quindi, quindi, va preso contatto con il Sostituto di turno esterno prima di inoltrare la notizia di reato.
4. Letta la circolare del Ministero dell'Interno e sentito il Prefetto Varese, **per i Sostituti e le loro Segreterie dispongo che:**
  - 4.1. i procedimenti già iscritti che contengono notizie di reato per fatti depenalizzati saranno trasmessi alla Prefettura (o ad altro Ente che ha emesso la misura di contenimento), solo una volta cessata la pandemia in corso e con gradualità; le cadenze dei tempi di trasmissione saranno concordate successivamente;
  - 4.2. per i procedimenti, già iscritti, che contengono notizie sia per reati sia per fatti depenalizzati riguardanti violazioni alle misure di contenimento, si provvederà alla separazione per i fatti depenalizzati.



Il Procuratore della Repubblica

Gian Luigi FONTANA

<sup>1</sup> Non sussiste, infatti, connessione ai sensi dell'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*, dato che l'esistenza del reato non dipende dall'accertamento della violazione non costituente reato;

<sup>2</sup> Ricordo:

- che l'evento tipico del reato di **epidemia** consiste in una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione;
- che, per conseguenza, le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, sebbene di per sé non estranee alla nozione di «diffusione di agenti patogeni» di cui all'art. 438 cod. pen., non costituiscono, **di regola**, antecedenti causali di detto fenomeno (Cass. Pen., Sez. 1, Sentenza n. 48014 del 30/10/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277791).